



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Prot. 3607
S 150

Roma, 19 8 GIU. 2013

*ALLE SEGRETERIE NAZIONALI DELLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE
DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE
V.V.F.*

*ALLE SEGRETERIE NAZIONALI DELLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE
DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO
NAZIONALE V.V.F.*

LORO SEDI

OGGETTO: Documento conclusivo del Comitato istituito con Decreto del 22 marzo 2013.

Come convenuto nel corso degli incontri svolti in data odierna si invia il documento definitivo elaborato dal Comitato incaricato di procedere all'elaborazione di progetti di innovazione del Dipartimento e del Corpo Nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco istituito con Decreto del Capo Dipartimento del 22 marzo 2013.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

ATTIVITA' DEL COMITATO RELAZIONE

In data 22 marzo 2013, con decreto del Capo Dipartimento n.1001 - **All. n.1** -, è stato costituito un Comitato con l'incarico di procedere ad una condivisa analisi dell'organizzazione centrale e territoriale e dei modelli di funzionamento del Dipartimento e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed elaborare possibili progetti di innovazione, anche mediante specifiche proposte normative che assicurino la massima integrazione tra il livello centrale e quello territoriale, il mantenimento e il potenziamento del soccorso, nonché l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

Nel corso delle sedute del Comitato, costituito con rappresentanti delle diverse componenti professionali e delle strutture territoriali del Dipartimento, è stata concordemente ritenuta l'opportunità di individuare processi di crescita del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, valorizzando la sua connotazione di *struttura dello Stato ad ordinamento civile incardinata nel Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile*.

I lavori del Comitato, nello specifico, hanno messo in evidenza la necessità di individuare soluzioni per la realizzazione dei seguenti **obiettivi**:

1. implementazione della funzionalità del Corpo nazionale;
2. individuazione di apposite proposte che, da un lato, mirino alla sostanziale equiparazione dei trattamenti economico-retributivi e previdenziali degli appartenenti al Corpo nazionale con quelli del “comparto sicurezza”, dall'altro tendano ad omogeneizzare le procedure di progressione di carriera nell'ambito dipartimentale;



Ministero dell'Interno

*DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari*

3. rivisitazione delle disposizioni che concernono le funzioni del Dirigente Generale - Capo del Corpo nazionale;
4. massima integrazione tra il livello centrale e le strutture territoriali con una più accentuata valorizzazione di funzioni, competenze e autonomia dei Direttori regionali delle Direzioni regionali dei vigili del fuoco.

Il Comitato, a tal fine, ha proceduto ad una accurata disamina delle problematiche evidenziate, effettuando, preliminarmente, una ricognizione del quadro normativo di riferimento che, riassunta in un quadro sinottico, si allega al presente documento - **All. n.2** -.

§ § § § §

Nel dettaglio degli obiettivi sopra indicati, il Comitato è pervenuto alle seguenti conclusioni.

Obiettivo 1: implementazione della funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione, adottata dal Signor Ministro, individua quale prioritaria linea di azione il rafforzamento delle strategie dell'intervento di soccorso pubblico e l'implementazione delle azioni di prevenzione e protezione dal rischio, per assicurare elevati livelli di sicurezza e tutela delle persone, delle imprese e dell'ambiente.

In attuazione della predetta Direttiva, questo Dipartimento ha già avviato un complesso processo di revisione del modello organizzativo del Corpo nazionale dei vigili



Ministero dell'Interno

*DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari*

del fuoco e di definizione, in una visione di sviluppo pluriennale, del dispositivo operativo, secondo criteri di efficienza ed efficacia, in relazione alla domanda di soccorso proveniente dal territorio e dalla collettività.

Il nuovo modello organizzativo dei Vigili del fuoco è delineato nella prospettiva di una piena valorizzazione della **missione di “soccorso pubblico”**, affidata all'Amministrazione dell'Interno, come “funzione generale di tutela” della persona, nella sua dimensione individuale e collettiva che concorre, con la missione dell'ordine e della sicurezza pubblica ad assicurare un sistema integrato di sicurezza, interamente facente capo al Ministero dell'Interno e attuato, nella massima prossimità al cittadino, attraverso la sua organizzazione sul territorio.

La funzione generale di tutela del soccorso pubblico – comprensiva dell'intervento tecnico urgente, della protezione e della difesa civile – si coglie nella sua effettiva sostanza, ove solo si guardi all'esperienza più recente.

In questi ultimi anni, il Corpo nazionale è stato chiamato a fronteggiare, in Italia e all'estero, scenari emergenziali di straordinaria complessità e di carattere “non convenzionale” per i Vigili del Fuoco (come nel caso dell'incidente della Costa Concordia e nell'allestimento di tendopoli nei momenti di criticità migratoria). Il concorso dei Vigili del fuoco, in raccordo con le altre componenti del sistema, è risultato fondamentale anche in situazioni, non propriamente calamitose, che richiedevano interventi urgenti a garanzia della sicurezza e delle persone, nonché della collettività nazionale e delle sue Istituzioni (come negli interventi per l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, nell'attività di assistenza ai migranti, nelle operazioni di cooperazione internazionale, nell'emergenza neve, oltre che nelle vere e proprie calamità naturali quali l'esondazione del Tevere, con il blocco delle arcate del ponte Sant'Angel, il terremoto dell'Abruzzo, l'incidente ferroviario



Ministero dell'Interno

*DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari*

di Viareggio, l'alluvione di Gianpileri, le alluvioni e gli smottamenti di Soverato, Genova e delle Cinque Terre, il sisma dell'Emilia.

Tutto questo necessita di una coerente, funzionale ed efficiente organizzazione del dispositivo operativo dei Vigili del Fuoco, ispirata a criteri di snellezza e rapidità di intervento, insieme con una piena integrazione del Corpo nazionale e delle sue professionalità nell'intero sistema "sicurezza" del Paese, già per numerosi aspetti riconosciuta in via legislativa, che può essere ulteriormente completata mediante specifici provvedimenti di equiparazione alle altre componenti del sistema.

Il Comitato, al fine di implementare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, valorizzandone tutte le componenti, ha individuato le seguenti iniziative, che si distinguono per la loro differente valenza simbolica e per le quali sono state già predisposte apposite proposte normative:

- Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso un incremento della dotazione organica del personale, da realizzare anche utilizzando parte delle risorse destinate al personale volontario - **All. n.3;**
- Istituzione di un apposito "Fondo Emergenze" destinato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di consentire in tempi rapidi il rimborso diretto delle spese sostenute dal Corpo per gli interventi emergenziali di protezione civile, che attualmente è subordinato a un complesso e lungo procedimento di rassegnazione - **All. n. 4;**
- Possibilità per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla base di apposite convenzioni, di realizzare interventi di elisoccorso pubblico integrato con Regioni e Province autonome, utilizzando la propria componente aerea (ad ala rotante), al fine di chiarire in modo autentico che il servizio di elisoccorso pubblico espletato dal Corpo nazionale su



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

base convenzionale con le autorità deputate al soccorso sanitario rientra ugualmente tra le attività istituzionali affidate ai Vigili del fuoco, atteso che nell'ambito dei compiti del soccorso pubblico riveste importanza primaria, anche e soprattutto, l'attività di soccorso alle persone – **All. n. 5**;

- Coordinamento dell'attività di soccorso in montagna, in grotta e in ambienti ostili e impervi, per eliminare in modo autentico le incertezze interpretative in merito alle disposizioni legislative disciplinanti le predette attività di soccorso, precisando che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in quanto struttura dello Stato, non può rientrare tra gli enti e le organizzazioni subordinate, a qualsiasi titolo, al coordinamento del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico – **All. n. 6**;
- Istituzione della carriera dirigenziale per il personale del settore amministrativo-contabile ed informatico, con la previsione di una delega al Governo per adottare, senza nuovi o maggiori oneri, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo Nazionale – **All. n.7**.

Il Comitato ha, inoltre, concordato sull'opportunità di predisporre uno studio di fattibilità per valorizzare le funzioni del personale del ruolo dei direttivi, anche attraverso la delega di alcune funzioni dirigenziali e la conseguente attribuzione di componenti stipendiali accessorie e prerogative organizzative (es. tempo di lavoro) di tipo dirigenziale. Peraltro, nel rispetto delle peculiarità funzionali dell'assetto organizzativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la presenza in servizio e l'orario di lavoro del personale appartenente al ruolo dei direttivi potrebbero essere correlati, in modo flessibile e adeguato alle esigenze della struttura presso cui ognuno presta servizio, alle responsabilità inerenti l'incarico di funzione ricoperto e gli obiettivi da conseguire.

La questione, infatti, rientra tra le materie oggetto di negoziazione di cui all'art.82 del d. lgs. n.217/2005 e potrebbe trovare applicazione, al momento, individuando particolari



Ministero dell'Interno

*DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari*

articolazioni dell'orario di lavoro, nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art.15 del D.P.R. 7 maggio 2008.

Obiettivo 2: individuazione di apposite proposte che, da un lato, mirino alla sostanziale equiparazione dei trattamenti economico-retributivi e previdenziali degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quelli del comparto sicurezza, dall'altro, tendano ad omogeneizzare le procedure di progressione di carriera nell'ambito dipartimentale.

Sono state individuate le seguenti proposte:

- Parificare i trattamenti pensionistici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rispetto a quelli, più favorevoli, già in godimento da parte del personale delle forze di polizia e delle forze armate, anche attraverso l'aumento figurativo di un quinto del servizio effettivamente prestato per un massimo di 5 anni (spettante oggi soltanto alle poche unità dei Vigili del fuoco che espletano i servizi di navigazione e volo);
- attribuire il trattamento economico da 1° dirigente e da dirigente superiore al personale direttivo e dirigente del C.N.VV.F., rispettivamente dopo 13 e 23 anni di servizio senza demerito ed eventuale estensione del medesimo meccanismo retributivo a tutto il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- consentire l'accesso alla nomina a Prefetto per un certo numero di dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con un meccanismo analogo a quello già previsto per i dirigenti generali di pubblica sicurezza, naturalmente in rapporto di percentuale.

Le proposte sono volte ad allineare le posizioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai livelli retributivi, previdenziali e di carriera degli appartenenti alle forze



Ministero dell'Interno

*DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari*

di polizia, nell'ottica di una progressiva, tendenziale perequazione del trattamento dovuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rispetto a quello sostanzialmente più favorevole riconosciuto al personale dei "comparti sicurezza e difesa". Ciò in ragione del fatto che il menzionato personale, nell'ambito degli specifici comparti di negoziazione, distinti e separati, ha in comune l'appartenenza ad un sistema che provvede alla garanzia e alla tutela della difesa, della sicurezza e dell'incolumità delle persone e dei beni della Nazione. Questo processo di graduale parificazione dell'ordinamento sia giuridico che economico risulta in linea con il riconoscimento, ex articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, del principio della specificità di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla stregua delle forze armate e delle forze di polizia, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti per i correlati impieghi in attività usuranti.

Obiettivo 3: rivisitazione delle disposizioni che concernono le funzioni del Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per quanto concerne la rivisitazione delle disposizioni che riguardano le funzioni del Dirigente Generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Comitato ha approfondito il quadro giuridico di riferimento.

Le funzioni ad esso attribuite sono, in sintesi, individuate nelle disposizioni di cui all'articolo 3 del d. lgs. n. 139/2006, che richiama anche le disposizioni già affidate all'Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste dall'articolo 8 della legge 996/1970.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

Altre importanti indicazioni si rinvencono nell'articolo 6 del d.p.r. n. 398/2001 e nell'articolo 39 del d. lgs. n. 217/2005.

Il richiamo dell'art. 3 del d. lgs. n.139/2006 alle funzioni “già affidate all'Ispettore generale capo del Corpo”, ha evidenziato la necessità di operare un raccordo per inserire le precedenti attribuzioni in un sistema innovato. Sul punto, giova ricordare il testo della circolare 10 marzo 2006, emanata dal Capo Dipartimento pro-tempore per illustrare il nuovo provvedimento legislativo.

“L'art. 3 accorpa diverse disposizioni contenute in più leggi e regolamenti emanati nel tempo ed è diretto a rendere più chiare e facilmente leggibili le competenze del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale, in precedenza denominato Ispettore Generale Capo. Le funzioni sono state individuate partendo, come principale fonte di riferimento, dall'art. 8, comma 3, della legge n. 996 del 1970, di cui sono state mantenute tutte le previsioni relative a funzioni e compiti non confluite nelle aree di competenza delle già citate direzioni centrali di cui alle lettere a), b), d) ed h) dell'art. 6 del D.P.R. n. 398 del 2001 (cfr. i compiti di direzione delle Scuole Centrali Antincendi, del Centro Studi ed Esperienze, dell'attività degli Ispettorati Regionali ed Interregionali, dei Comandi Provinciali; i compiti di sovrintendere ai servizi ispettivi sull'attività tecnica dei Comandi Provinciali e di formulare proposte sulla programmazione di forniture, di assegnazioni e gestione dei materiali, nonché di progettare e dirigere lavori degli impianti del Corpo Nazionale).

Le fondamentali funzioni del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale di direzione dell'organizzazione generale dei servizi tecnici, previste dal citato art. 8, vengono confermate attraverso il riconoscimento della posizione di vertice del Corpo Nazionale e delle funzioni di coordinamento delle direzioni centrali di cui sopra, nonché attraverso il mantenimento delle funzioni di raccordo tra le strutture periferiche e le direzioni centrali da lui coordinate”.



Ministero dell'Interno

*DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari*

Come evidenziato anche nella relazione illustrativa del testo del provvedimento sottoposto al parere del Parlamento e poi approvato con il d. lgs. n.139/2006, sono state prese in esame norme che provengono, in parte, da fonti primarie risalenti nel tempo e, in parte, dal nuovo assetto organizzativo delle strutture centrali e periferiche dello Stato, che segue al processo di riorganizzazione dell'amministrazione pubblica disposto dalle cd. leggi Bassanini.

Già le principali leggi organiche di settore (legge n. 1570/1941 e legge n.469/1961) collocavano il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel Ministero dell'Interno e ne individuavano le competenze istituzionali e la struttura organizzativa a livello centrale e periferico: aspetti questi ulteriormente integrati da successive leggi di settore (legge n.966/1965; legge n. 996/1970; legge n.930/1980) e da altre disposizioni rinvenibili in più fonti normative.

Questo complesso sistema è stato posto in raffronto con i principi introdotti dal d. lgs. n. 300/1999 e dai successivi provvedimenti di attuazione, che hanno inciso profondamente - soprattutto i secondi - sugli aspetti organizzativi e strutturali del Corpo.

L'art 14 del decreto legislativo n. 300/1999 attribuisce al Ministero dell'Interno, tra gli altri, funzioni e compiti in materia di difesa civile, soccorso pubblico e prevenzione incendi, nonché gli altri compiti assegnati dalle vigenti norme al Corpo nazionale.

Il successivo art. 15, stabilisce che l'organizzazione periferica del Ministero dell'Interno è costituita anche dalle strutture periferiche del Corpo nazionale; il D.P.R. n.398/2001 sull'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno e sull'istituzione dei Dipartimenti, attribuisce al Dipartimento le competenze sopraindicate, svolte dalle Direzioni centrali in cui si articola il Dipartimento stesso.



Ministero dell'Interno

*DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari*

Il D.M. 7 marzo 2002 e successive modifiche definisce un'ulteriore fase dell'assetto organizzativo interno ed individua gli uffici di livello dirigenziale da attribuire ai dirigenti del Corpo.

Dal riassetto così operato, risulta modificata l'organizzazione del Corpo a livello centrale, con la soppressione della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio ed il trasferimento delle funzioni degli Uffici centrali (Scuole centrali, Centro studi ed esperienze, Servizio tecnico centrale, Servizio sanitario e Servizio ginnico - sportivo) alle Direzioni centrali e agli Uffici da esse dipendenti.

In considerazione di quanto sopra, non sono riportate nel testo del decreto legislativo le disposizioni relative alla organizzazione centrale in quanto già presenti nei provvedimenti normativi che regolano l'organizzazione del Dipartimento (art. 14 del d. lgs. n.300; art 6 del DPR n.398 del 2001).

Per la stessa ragione non è stata inserita alcuna previsione sul Capo del Dipartimento, in quanto già contenute, in via generale, nell'art 5 del d. lgs. n. 300 e nell'art 12, comma 1, del d. lgs. n.139/2000 nonché, più specificamente, nell'art. 6 del D.P.R. n. 398/2001.

L'attuale sistema di governo, che pure ha consentito di dare risposte efficaci alle esigenze di sicurezza della collettività, può essere ulteriormente migliorato.

Le funzioni già affidate all'Ispettore Generale in ordine all'organizzazione generale dei servizi tecnici del Corpo, nonché quelle relative all'attività degli Ispettorati regionali o interregionali e dei Comandi provinciali risultano confermate e contestualizzate nel nuovo assetto organizzativo e normativo del Corpo nazionale. Tuttavia, il potere di coordinamento e la sovraordinazione funzionale del Capo del Corpo possono trovare rinnovato impulso anche in considerazione della responsabilità di attuazione degli indirizzi strategici del Capo Dipartimento, ad esso attribuita.

Ferme restando le funzioni del Capo Dipartimento, che coordina, dirige e controlla le attività dei Dirigenti generali, può essere ulteriormente implementato il coordinamento



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

tecnico-operativo del Capo del Corpo, nonché talune funzioni ad esso connesse attraverso il concorso dello stesso e degli altri Dirigenti generali dei Vigili del fuoco alle procedure decisionali concernenti le sottoindicate attività:

- valutazione e progressione di carriera: il Comitato ha concordato sull'opportunità di consentire una più incisiva partecipazione dei dirigenti generali del Corpo alle relative procedure attraverso un percorso che non richiede modifiche normative, come indicato nel dettaglio in allegati - **All. n. 8 e 9**;
- procedimenti disciplinari: il Comitato ha condiviso l'opportunità di apportare apposite modifiche all'attuale sistema tali da consentire anche un decentramento a livello territoriale delle fasi decisorie, verificando la possibilità di darvi attuazione, nelle more dell'adozione del Regolamento di disciplina previsto dall'art. 139 del d. lgs. n.217/2005, col ricorso ad ogni possibile strumento di decentramento - **All. n. 10**;
- attività ispettiva: il Comitato ha concordato sull'opportunità di verificare la possibilità di ampliare le funzioni dei Direttori regionali nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;
- comunicazione: in relazione al già avviato progetto di rivisitazione complessiva del settore, il Comitato ha ritenuto l'opportunità di sviluppare concrete forme di coinvolgimento dei direttori regionali, al fine di renderli protagonisti di nuovi moduli di comunicazione istituzionale decentrata, da sviluppare a livello territoriale nell'ambito delle direttive strategiche impartite a livello centrale.

Al Capo del Corpo possono essere attribuite, con apposita delega del Capo Dipartimento, le seguenti funzioni - **All. n.11**:

- riparto e autorizzazioni ai richiami in servizio temporaneo di personale volontario, ex art. 9, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 139/2006;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

- assegnazione temporanea per esigenze di servizio alle sedi provinciali, nonché ai Nuclei specialistici, del personale non dirigente del C.N.VV.F ex art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 64/2012;
- programmazioni periodiche della mobilità volontaria ex art. 41, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 64/2012.

Al Capo del Corpo possono essere attribuite, con apposita direttiva del Capo Dipartimento, le seguenti funzioni – **All. n. 12**:

- emanazione di direttive per disciplinare l'eventuale impiego degli specialisti in attività diverse da quelle svolte dai Nuclei specialistici, ai sensi dell'art.47, comma 2 del D.P.R. n. 64/2012;
- adozione dei provvedimenti di revoca e sospensione dall'esercizio della Specialità e valutazione delle motivate istanze di rinuncia o riammissione alle specialità, al fine dei successivi provvedimenti di assegnazione, ai sensi dell'art.49 del DPR n. 64/2012;
- coordinamento delle attività volte alla predisposizione dei provvedimenti attuativi previsti, nel D.P.R. n. 64/2012, dai seguenti articoli:
 - art. 4, comma 2 (modalità di rilascio, d'uso e di rinnovo e caratteristiche tecniche della speciale tessera),
 - art.3, comma 2 (assegnazione, caratteristiche e modalità di spiegamento degli standardi delle articolazioni territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco);
 - art.33, comma 4 (individuazione delle patologie, in caso di assenze per malattia, per le quali non è indispensabile l'acquisizione della certificazione medica);
 - art. 46, comma 2 (disciplina dei requisiti di accesso alle Specialità, nonché delle modalità e delle procedure di impiego, dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale, della durata e mantenimento dei brevetti);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

- art. 51, comma 2, (individuazione delle attività di specializzazione che, in relazione alle peculiari esigenze operative dell'Amministrazione e per assicurare l'attuazione di interventi, richiedono particolari tecniche e procedure operative).

Obiettivo 4: massima integrazione tra il livello centrale e le strutture territoriali con una più accentuata valorizzazione di funzioni, competenze e autonomia dei Direttori regionali delle Direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Il D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dopo un lungo iter di formazione durato circa tre anni, è stato modificato e integrato dal D.P.R. 19 luglio 2012, n. 159.

Nel corso dei lavori del Comitato è stata manifestata l'opportunità di apportare talune modifiche al testo attualmente vigente, al fine di migliorare l'efficienza complessiva degli Uffici dislocati sul territorio.

Le proposte avanzate dal Comitato hanno condotto alla stesura di un testo articolato che potrà costituire la bozza del nuovo testo del D.P.R. n. 314/2002 – **All. n. 13** – coordinato con le modifiche introdotte sia dal D.P.R. 159/2012, sia dal nuovo provvedimento di cui sarà avviato l'iter approvativo (“sentito” sindacale, esame delle altre Amministrazioni interessate, esame ed approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, parere del Consiglio di Stato, parere delle Commissioni parlamentari).

E' stato, infine, predisposto uno schema con l'indicazione di quei punti del D.P.R. n. 314/2002 che possono essere oggetto, nelle more del completamento dell'iter approvativo del provvedimento, di una direttiva organizzativa, che abbia il potere di chiarire,



CONAPO

Ministero dell'Interno

*DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari*

sviluppando opportunamente talune statuizioni del testo già vigente, il più complessivo significato e scopo delle stesse, con effetti immediati e non rinviati, appunto, all'approvazione del nuovo testo - **All. n. 14.**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

- VISTO** il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”;
- VISTO** il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 “Regolamento recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 “Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2012, n. 159;
- RAVVISATA** l’esigenza di procedere ad una condivisa analisi dell’organizzazione del Dipartimento e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della articolazione e dei modelli di funzionamento, nonché all’elaborazione di progetti di innovazione, anche mediante specifiche proposte normative, che assicurino la massima integrazione tra il livello centrale e territoriale, il mantenimento e il potenziamento dei livelli di efficienza del soccorso e l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
- CONSIDERATI** gli esiti della riunione tenutasi il 19 marzo 2013 con i Direttori Centrali e Regionali del Dipartimento;
- RIBADITO** l’obiettivo di procedere secondo una concreta unità di intenti e nella prospettiva di assoluta coesione e armonizzazione tra le professionalità del Dipartimento;
- RITENUTO** pertanto, di costituire un apposito Comitato di analisi che elabori proposte di modifica normativa;

DECRETA

Art. 1

E’ istituito un Comitato con l’incarico di procedere all’elaborazione di possibili progetti di innovazione del Dipartimento e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche mediante specifiche proposte normative, che assicurino la massima integrazione tra il livello centrale e territoriale, il mantenimento e il potenziamento dei livelli di efficienza



CONAPO

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

del soccorso nonché l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

Art. 2

Il Comitato, coordinato dal Capo Dipartimento, affiancato dal Capo del Corpo, è così costituito:

Direttori Regionali

Dott. Ing. Davide Meta
Dott. Ing. Giovanni Nanni
Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi
Dott. Ing. Guido Parisi
Dott. Ing. Domenico Riccio
Dott. Ing. Giuseppe Romano

I suddetti Direttori Regionali avranno anche il compito di raccogliere le proposte provenienti dal territorio, tenendo costantemente informati gli altri Direttori Regionali e i Comandanti Provinciali sui lavori del Comitato.

Rappresentanti del Dipartimento

Dott. Ing. Michele De Vincentis
Dott. Giuseppe Graziano
Dott. Ing. Roberto Lupica
Dott. Ing. Alberto Maiolo
Dott. Ing. Nicola Micele
Dott. Giuseppe Priolo
Dott.ssa Rosanna Rabuano
Dott.ssa Iolanda Rolli

Il Comitato potrà organizzare le proprie attività anche mediante l'articolazione in Sottogruppi per specifiche materie.

I lavori dovranno essere inderogabilmente conclusi entro e non oltre il 30 aprile p.v.

Art. 3

Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 22 marzo 2013

IL CAPO DIPARTIMENTO

[Handwritten signature]

ALLEGATO N. 2

Il modello dipartimentale

Il **Ministero dell'Interno**, nell'ambito del quale è incardinato il **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**, con il decreto lgs. 300/1999 ha assunto per la propria organizzazione il modello dipartimentale. Tale modello, caratterizzato dall'identificazione di una struttura attraverso l'attribuzione di funzioni omogenee per grandi aree di aggregazione, era in realtà già stato anticipato nello stesso dicastero con l'istituzione del dipartimento della Pubblica Sicurezza (legge 121/1981).

La struttura dipartimentale si caratterizza per riassumere in sé tutte le attività concernenti una determinata funzione, siano esse operative o strumentali (dotazioni finanziarie, gestione del personale, gestione di beni e servizi).

Il capo di ciascun dipartimento del Ministero dell'Interno, che ai sensi dell'articolo 12 del d. lgs. 139/2000 è un incarico conferito ad un prefetto con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, coordina, dirige e controlla gli uffici di livello dirigenziale generale istituiti nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti, in attuazione degli indirizzi dettati dal ministro.

Nel dettaglio, l'organizzazione delle strutture centrali del Ministero è dettata dal dpr 398/2001 il quale dispone che il **Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile** è diretto da un Capo Dipartimento, con due vice capi ad uno dei quali, **il Capo del Corpo**, è conferito anche il coordinamento di talune direzioni centrali (emergenza e soccorso tecnico; prevenzione e sicurezza tecnica; formazione; risorse finanziarie; risorse logistiche e strumentali), nonché la funzione di **vicario del capo dipartimento**.

Il capo dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni.

Il quadro normativo

d. lgs. 300/1999 art. 14	Attribuzioni	Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi e soccorso pubblico (comma 1). Il ministero svolge attraverso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente (comma 3). Il ministero svolge inoltre le funzioni e compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali; b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;

		<p>c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;</p> <p>d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo;</p> <p>d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero .</p>
d. lgs 300/1999 art. 15	Ordinamento	<p>Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto. L'organizzazione periferica del ministero è costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p>
d. lgs 300/1999 art. 4	Disposizioni sull'organizzazione	<p>L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p>
d. lgs 300/1999 art. 5	I dipartimenti	<p>I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. <u>Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali</u> ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.</p>
dpr 398/2001 art. 2	Uffici centrali	<p>Il Ministero è articolato, a livello centrale, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei seguenti dipartimenti:</p> <p>a) Dipartimento per gli affari interni e territoriali;</p> <p>b) Dipartimento della pubblica sicurezza;</p> <p>c) Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;</p> <p>d) Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;</p> <p>d-bis) dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie</p>
dpr 398/2001 art. 6	Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile	<p>Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è diretto da un Capo dipartimento e ad esso è assegnato un vice capo dipartimento che espleta le funzioni vicarie e al quale compete, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente per la posizione di Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il <u>coordinamento delle Direzioni centrali di cui alle lettere a), b), d), f) ed h) del comma 2.</u> Ad un altro vice capo dipartimento è affidata la responsabilità della Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile. Il Capo del dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni.</p>

dpr 398/2001 art. 7	Disposizioni finali	I posti di funzione individuati nei precedenti articoli, sono attribuiti a prefetti e dirigenti generali e qualifiche equiparate, salvo che non sia diversamente disposto.
CAPO DIPARTIMENTO		
d. lgs 300/1999 art. 5	Il capo dipartimento: conferimento incarico, compiti e poteri	<p>L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Il capo del dipartimento svolge compiti di <u>coordinamento</u>, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro.</p> <p>Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.</p> <p>Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro; b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse; c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento; d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento; f) è sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; g) può proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; h) è sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. <p>Con le modalità di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.</p>

d. lgs. 139/2000 art. 12	Conferimento dei posti di funzione	Gli incarichi di capo di dipartimento o di ufficio di livello equivalente, nonché gli incarichi di titolare dell'ufficio territoriale del Governo, sono conferiti a prefetti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
d. lgs. 165/2001 art. 19	Incarichi di funzioni dirigenziali	Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
DIRIGENTE GENERALE - CAPO DEL CORPO NAZIONALE		
Dlgs 139/2006 art. 3	Funzioni e compiti	Le principali funzioni del Dirigente Generale –Capo del Corpo Nazionale di direzione dell'organizzazione generale dei servizi tecnici previste all'art. 8 della L. 996/70, sono nella declaratoria dell'articolo richiamate. Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge le funzioni, già affidate all'Ispettore generale capo del Corpo , ed in particolare: a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento ed espleta le funzioni vicarie, coordina le direzioni centrali secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati raggiunti <u>in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento</u> dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi; c) è componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi; d) è componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonché del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale; e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica.
L. 996/70 Art.8, comma 3	Funzioni e compiti richiamati già affidati all'Ispettore	L'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in conformità alle istruzioni del direttore generale, presiede e dirige l'organizzazione generale dei servizi tecnici del Corpo, le attività delle scuole centrali antincendi e di protezione civile e del centro studi ed esperienze, l'attività degli ispettorati regionali o interregionali e dei comandi provinciali, coordinandole con quelle del servizio tecnico

	generale capo del Corpo.	centrale di cui è responsabile ; sovrintende ai servizi ispettivi sull'attività tecnica dei comandi provinciali del Corpo nazionale, al fine di assicurarne e potenziarne l'efficienza; rappresenta, quale membro di diritto, i servizi della protezione civile in seno alla commissione centrale per le sostanze esplosive ed infiammabili; presiede la commissione centrale per gli acquisti di mezzi e di materiale tecnico; formula proposte sulla programmazione delle forniture, l'assegnazione e la gestione dei materiali, la progettazione e la direzione dei lavori e degli impianti del Corpo; è chiamato ad esprimere il parere sulla normativa e sulle istruzioni in tema di prevenzione antincendio e antinfortunistica. È membro di diritto della Commissione interministeriale tecnica della protezione civile. È componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile
Legge 521/88 Art. 24	Funzioni e compiti	Nel consiglio d'amministrazione del Ministero dell'interno, per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai componenti di diritto si aggiunge l'ispettore generale capo del Corpo.
DPR 577/82 Art. 10	Funzioni e compiti	Presiede il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI		
DPR 159/2012, che modifica il DPR 314/2002. Uffici periferici CNVVF. Art.3	Funzioni e compiti delle direzioni regionali e interregionali	<p>1. Le direzioni sono uffici di livello dirigenziale generale e svolgono in sede locale funzioni e compiti operativi e tecnici spettanti allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi ed altri compiti assegnati dalla normativa vigente, nonché i compiti operativi e tecnici del Corpo nazionale in materia di protezione e di difesa civile.</p> <p>2. I compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo in relazione alle funzioni di cui al comma 1 spettano al Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato "Dipartimento".</p> <p>3. Alle direzioni regionali e interregionali, fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento, sono attribuiti, oltre ai compiti già previsti dalla normativa vigente per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i compiti di seguito indicati:</p> <p>a) pianificazione e coordinamento delle attività di soccorso pubblico, anche in ambito aeroportuale e portuale, di prevenzione incendi, di difesa civile e di protezione civile per gli aspetti di competenza previsti dalle disposizioni vigenti;</p> <p>b) coordinamento generale, mediante le sale operative regionali, dell'attività operativa per la gestione di interventi complessi che necessitano dell'integrazione di risorse umane, logistiche e strumentali di più comandi provinciali ovvero dell'attivazione dei nuclei specialistici al di fuori dei relativi ambiti provinciali di servizio. Nell'esercizio del coordinamento, le Direzioni regionali e interregionali assicurano l'efficienza del dispositivo di soccorso pubblico, anche mediante l'invio, previa comunicazione al Dipartimento, di personale, mezzi e attrezzature disponibili presso i comandi provinciali ad altri comandi</p>

		<p>provinciali della regione, in relazione alle specifiche esigenze operative;</p> <p>c) organizzazione, gestione e coordinamento operativo della colonna mobile regionale in raccordo con il Dipartimento;</p> <p>d) coordinamento delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale che operano nel territorio di competenza, anche ai fini del raccordo con il Dipartimento;</p> <p>e) gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale, con specifico riferimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alla gestione funzionale delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale, dipendenti dai comandi provinciali della regione; 2) alla ripartizione del personale discontinuo, destinato dal Dipartimento, tra i comandi provinciali della regione, che provvedono ai richiami in relazione alle risorse assegnate; 3) ai trasferimenti temporanei del personale in ambito regionale, per motivi di servizio o familiari, d'intesa con i comandi provinciali e previo assenso del Dipartimento. I trasferimenti hanno durata non superiore a sessanta giorni, prorogabile per una sola volta, fatta salva la facolta' di revoca da parte del Dipartimento; 4) all'autorizzazione all'invio in missione del personale in ambito regionale per esigenze di servizio, fino ad un massimo di tre giorni, prorogabile per una sola volta; 5) alla gestione dei servizi di assistenza previdenziale e contributiva del personale in ambito regionale; <p>f) gestione delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali, con specifico riferimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alla temporanea dislocazione, in caso di necessita', di mezzi, attrezzature e beni strumentali nell'ambito dei comandi provinciali della regione, d'intesa con i comandi provinciali interessati e previa comunicazione al Dipartimento, che, in ragione di sopravvenute disponibilita', puo' ordinarne la riallocazione; 2) all'espletamento, su delega del Dipartimento, delle procedure contrattuali per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi riguardanti piu' comandi provinciali della regione; 3) alla gestione dei servizi amministrativi per la liquidazione delle competenze accessorie del personale assegnato in ambito regionale; 4) alla gestione, in ambito regionale, di servizi tecnici, logistici, informatici e di manutenzione, individuati dal Dipartimento, nell'ambito delle risorse assegnate; 5) al rinnovo delle patenti di guida per automezzi e natanti targati VF; <p>g) monitoraggio dell'attivita' di prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;</p> <p>h) coordinamento e raccordo dei comandi provinciali nella individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari;</p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> i) gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle aziende in materia di miglioramento della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro, previsti dall'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; l) pianificazione e coordinamento, in attuazione delle direttive del Dipartimento, dell'attività, che esercita anche attraverso i poli didattici territoriali, di formazione, da effettuarsi in ambito regionale, e di addestramento, da svolgersi in sede provinciale; m) impulso all'attività di mappatura dei rischi, nonché predisposizione e gestione dei piani interprovinciali di intervento di soccorso pubblico; n) preparazione e direzione operativa di esercitazioni di difesa civile e protezione civile di carattere regionale; o) pianificazione, organizzazione e gestione delle reti regionali di telecomunicazione ed informatiche del Corpo nazionale, compresa la rete di rilevamento della radioattività ambientale; p) coordinamento dell'attività di vigilanza svolta dai comandi provinciali in materia di sicurezza antincendi sui luoghi di lavoro; q) svolgimento di ogni altro compito espressamente delegato dal Dipartimento.
DPR 159/2012, che modifica il DPR 314/2002. Uffici periferici CNVVF. Art.3 bis	Funzioni e compiti dei direttori regionali e interregionali	<p>1. Fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento e le competenze dei comandanti provinciali, i direttori regionali e interregionali, pianificano, coordinano e controllano, in posizione di sovraordinazione, le attività dei comandi provinciali e ne attuano il raccordo con il Dipartimento.</p> <p>2. Ai direttori regionali e interregionali sono attribuite le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) proposta al Dipartimento di obiettivi da assegnare ai comandanti provinciali, e partecipazione al processo di rilevazione dei risultati dell'azione amministrativa a livello territoriale; b) attribuzione ai comandanti provinciali, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento, di incarichi e responsabilità di specifici progetti e assegnazione, qualora necessario, delle relative risorse; c) programmazione, nell'ambito del territorio di competenza, delle presenze dei dirigenti in servizio presso le strutture periferiche del Corpo nazionale; d) adozione di provvedimenti relativi alle spese per il funzionamento della direzione regionale o interregionale e per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi; e) proposta al Dipartimento di assegnazione ai comandi provinciali, nell'ambito del territorio di competenza, di mezzi, attrezzature e beni strumentali; f) rappresentanza del Dipartimento in sede regionale nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo nazionale, ivi compresa la presidenza della delegazione per la negoziazione integrativa decentrata, a norma degli articoli 38 e 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

		<p>g) formulazione di proposte e di pareri al Dipartimento in ordine a materie riguardanti i servizi d'istituto;</p> <p>h) definizione a livello regionale, previo assenso del Dipartimento, di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e procedure operative con regioni ed enti locali in materia di soccorso pubblico e protezione civile, di formazione nel settore della sicurezza antincendio e in altri ambiti di competenza del Corpo nazionale.</p>
--	--	--

NOTE

Nota 1) dlgs 300/99

art.5

3. Il capo del dipartimento svolge compiti di *coordinamento, direzione e controllo* degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro.

4. Dal capo del dipartimento dipendono **funzionalmente** gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.

dpr 398/2001

art. 6 (Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile).

3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è diretto da un Capo dipartimento e ad esso è assegnato un vice capo dipartimento che espleta le funzioni vicarie e *al quale compete, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente per la posizione di Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il coordinamento delle Direzioni centrali di cui alle lettere a), b), d), f) ed h) del comma 2*. Ad un altro vice capo dipartimento è affidata la responsabilità della Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile. Il Capo del dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni.

4. Alle Direzioni centrali di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed h), sono preposti dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nota 2) L.996/70

art. 8 *Richiama le funzioni e i compiti già assegnati al Capo del Corpo*

[L'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in conformità alle istruzioni del direttore generale, presiede e dirige l'organizzazione generale dei servizi tecnici del Corpo, le attività delle scuole centrali antincendi e di protezione civile e del centro studi ed esperienze, l'attività degli ispettorati regionali o interregionali e dei comandi provinciali, coordinandole con quelle del servizio tecnico

centrale di cui è responsabile; sovrintende ai servizi ispettivi sull'attività tecnica dei comandi provinciali del Corpo nazionale, al fine di assicurarne e potenziarne l'efficienza; rappresenta, quale membro di diritto, i servizi della protezione civile in seno alla commissione centrale per le sostanze esplosive ed infiammabili; presiede la commissione centrale per gli acquisti di mezzi e di materiale tecnico; formula proposte sulla programmazione delle forniture, l'assegnazione e la gestione dei materiali, la progettazione e la direzione dei lavori e degli impianti del Corpo; è chiamato ad esprimere il parere sulla normativa e sulle istruzioni in tema di prevenzione antincendio e antinfortunistica. È membro di diritto della Commissione interministeriale tecnica della protezione civile. È componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile] (7).

Gli ispettori regionali o interregionali coordinano le attività dei comandi provinciali agli effetti dei servizi antincendi e di protezione civile; esercitano il comando della colonna mobile di soccorso costituita nell'ambito dell'ispettorato, curandone l'organizzazione, l'addestramento e l'impiego; svolgono le funzioni ispettive generali loro demandate, nonché il controllo sull'attività dei servizi di prevenzione antincendio espletati dai comandi provinciali, per assicurarne uniformità di applicazione e di indirizzo interpretativo. In caso di pubblica calamità, l'ispettore regionale o interregionale assume la responsabilità dell'impiego anche delle altre colonne mobili di soccorso o loro unità chiamate ad operare nell'ambito regionale o interregionale e di ogni altro reparto del Corpo. Lo stesso ispettore od altro ispettore generale appositamente designato, sovrintende altresì, sotto il profilo tecnico, all'impiego delle forze che partecipano in via ausiliaria alle operazioni di soccorso.

Nota 3) **Dlgs 139/2006**

Art. 2 (Organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale)

1. L'organizzazione a livello centrale del Corpo nazionale si articola in direzioni centrali e in uffici del Dipartimento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dall'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398.

ALLEGATO N.3

POTENZIAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

PROPOSTA NORMATIVA

Art...

1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 238 unità.
2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 72 dell' 11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2014 dall'art. 4-ter del decreto legge 20 giugno 2012, n.79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.131.
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.437.498 euro per l'anno 2012 e di 8.624.989 euro a decorrere dall'anno 2013. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma proposta contiene alcune disposizioni volte a potenziare il dispositivo di soccorso pubblico, incrementando l'organico delle unità operative attraverso la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale già impiegato nei servizi istituzionali.

La questione concernente la stabilizzazione del personale volontario dei vigili del fuoco si connette strettamente con il problema generale del potenziamento del Corpo nazionale.

Le straordinarie capacità operative dei vigili del fuoco hanno garantito straordinari risultati nel corso delle emergenze verificatesi negli ultimi anni, dimostrando che il dispositivo di soccorso tecnico urgente è in grado di affrontare anche situazioni eccezionali ed imprevedute senza intaccare l'ordinaria attività.

D'altra parte l'esperienza del terremoto in Abruzzo e le continue criticità emergenziali hanno confermato che solo grazie al ricorso alla componente aggiuntiva dei volontari si possono garantire tali *standard* operativi, attesa la conclamata inadeguatezza della dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dal d. lgs. 13 ottobre 2005, n. 217.

La norma, pertanto, al comma 1, prevede di incrementare di complessive 238 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco, attualmente di 17.193 unità.

L'ampliamento dell'organico operativo costituisce una prima seppur del tutto parziale risposta alla crescente richiesta di sicurezza che arriva dal territorio, non più rinviabile in quanto le emergenze di protezione civile non rappresentano oggi un'eccezione, ma hanno assunto un preoccupante connotato di ripetitività che impone di rivedere l'impianto complessivo del sistema del soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale. Il sisma che ha colpito alcune province del nord Italia e la condizione di prolungata emergenza che ne è derivata, non è che la più recente manifestazione della necessità ineludibile di incrementare l'organico a disposizione per il soccorso pubblico.

Il comma 2, in ragione dell'opportunità di poter utilizzare con immediatezza personale esperto e già selezionato, autorizza l'assunzione nei ruoli permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un corrispondente numero di unità, attingendo al serbatoio dei volontari dei vigili del fuoco, che hanno già partecipato alla procedura selettiva di cui al decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007. Le 238 unità di cui trattasi, anzi, hanno già sostenuto anche le visite mediche e hanno superato con successo tutte le fasi del procedimento previste dal citato decreto ministeriale e il loro mancato accesso ai ruoli ordinari è stato determinato, finora, soltanto dalla scadenza della relativa graduatoria.

A tal fine, si fa presente che l'efficacia della graduatoria in argomento è stata prorogata al 31 dicembre 2014 dall'art. 4-ter del decreto legge 20 giugno 2012, n.79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.131.

La disposizione, oltre a garantire il funzionamento dei servizi istituzionali, vuole nel contempo dare una concreta risposta alle giuste istanze che provengono dalla categoria dei Vigili del fuoco volontari ed un doveroso riconoscimento al contributo essenziale che detta categoria ha garantito per il conseguimento della *mission* istituzionale del Corpo.

Il comma 3 assicura la copertura dei relativi oneri, quantificati nel limite della misura massima complessiva di 1.437.498 euro per l'anno 2012 e di 8.624.989 euro a decorrere dall'anno 2013, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per tale quantificazione si è tenuto conto delle voci del trattamento economico fisso (stipendio annuo lordo, indennità di rischio e indennità di vacanza contrattuale, comprensivi di 13° mensilità) corrisposto al predetto personale.

Il costo unitario individuato per la quantificazione del suddetto onere è stato commisurato alle voci retributive attribuite alla qualifica di vigile esperto (vigile con una anzianità di servizio di 10 anni) al fine di considerare per un lungo arco temporale l'onere derivante dal conferimento a ruolo aperto di qualifiche superiori.

Nella seguente tabella viene offerta dimostrazione degli oneri per il triennio 2012 - 2014 derivante dall'incremento d'organico.

COSTO ASSUNZIONI

QUAL.	ASSUNZIONI		TRATTAMENTO FISSO ⁽¹⁾					COSTO 2012	COSTO 2013, 2014 E A REGIME
	UNITA'	DECOR.	STIPENDIO	IVC	IND. DI RISCHIO / IND. MENSILE	ONERI A CARICO DELLA AMM.ZIONE	SPESA ANNUA PRO-CAPITE		
VIGILE DEL FUOCO	238	01/11/12	19.790,82	148,46	5.505,76	9.765,81	36.239,45	1.437.498	8.624.989
Totale:								1.437.498	8.624.989

⁽¹⁾ il costo annuo pro-capite è stato rapportato alla retribuzione fissa del vigile del fuoco esperto (qualifica maturata con 10 anni di anzianità), al fine di considerare per un lungo arco temporale i meccanismi automatici di promozione all'interno del medesimo ruolo.

L'onere complessivo per il triennio 2012 -2014 derivante dall'incremento d'organico è integralmente finanziato dalla corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa del personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, negli importi indicati dalla tabella sottostante.

CAP/ P.G.	DEN.	R/NR	2012		2013			2014		
			STANZ. INIZ.	RIDUZ.	PREVIS.	RIDUZ.	PREV. RIDOTTE	PREVIS.	RIDUZ.	PREV. RIDOTTE
1802/1	COMP. NETTA	NON RIM.	46.230.358	768.140	59.412.242	4.496.830	54.915.412	59.412.242	4.496.830	54.915.412
1802/2	IRPEF	NON RIM.	12.961.712	215.365	17.595.205	1.331.757	16.263.448	17.595.205	1.331.757	16.263.448
1802/3	RIT. PREV..	NON RIM.	4.926.184	81.851	7.370.666	557.876	6.812.791	7.370.666	557.876	6.812.791
1802/4	ONERI PREV.	NON RIM.	16.680.045	277.147	22.228.032	1.682.409	20.545.623	22.228.032	1.682.409	20.545.623
1822/1	IRAP	NON RIM.	5.717.258	94.995	7.420.031	561.612	6.858.419	7.420.031	561.612	6.858.419

86.515.557 1.437.498 113.953.593 8.624.989 105.395.694 113.953.593 8.624.989 105.395.694

Deve essere altresì precisato che nel corso degli anni il peso della spesa destinata alla retribuzione dei volontari c.d. “discontinui” è aumentato costantemente (dai 42.432.672 euro del 2001 ai 143.963.944 del 2011. Ciò per consentire un numero di richiami adeguate a far fronte alle reali esigenze operative del servizio di soccorso pubblico urgente (tra il 2007 e il 2011 il numero di richiami si è mantenuto costante al livello di 67.160 richiami effettuati).

Sarebbe dunque particolarmente significativo operare l’incremento d’organico di cui al presente emendamento - realizzando così un duraturo e definitivo miglioramento della capacità operativa del Corpo - utilizzando, per la copertura finanziaria, una quota parte delle somme già destinate proprio alla spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La copertura finanziaria è assicurata dal ricorso agli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito della missione “Soccorso civile”.

Si tratta di risorse non rimodulabili stanziare in bilancio in relazione al D.L.vo n. 139 del 2006 ed, in particolare, al DPR n. 76 del 2004 con valenza strutturale. L’indiscussa structuralità delle risorse in parola è, laddove ce ne fosse bisogno, confermata dall’impiego delle stesse nella misura di € 30.010.352 a decorrere dal 2013, disposta dall’articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per dare copertura finanziaria alla manovra di contenimento della spesa prevista “a regime” dalla legge stessa.

ALLEGATO N. 4

FONDO EMERGENZE DEL C.N.VV.F.

PROPOSTA NORMATIVA

Art. _____

“1. A decorrere dall’anno 2013, nello stato di previsione del Ministero dell’interno - Missione “Soccorso Civile” - Programma “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico” è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese imprevedute, di cui all’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell’interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico.”.

MOTIVAZIONE

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco costituisce la componente fondamentale del Sistema nazionale di protezione civile, la vera e propria struttura portante chiamata ad intervenire operativamente nei contesti emergenziali a protezione della vita e dell’integrità dei beni.

Lo straordinario sforzo operativo profuso in occasione dei tragici eventi che hanno colpito il nostro Paese negli ultimi anni, richiede un imponente impiego di uomini, mezzi e risorse strumentali; solo per fare qualche esempio a L’Aquila oltre 2.400 Vigili del Fuoco, con 1.200 mezzi e 168 Sezioni operative provenienti da tutte le regioni d’Italia sono stati impegnati nelle attività di soccorso urgente alla popolazione (circa 217.000 interventi) e nella provincia di Messina si è riscontrato l’impiego di 400 uomini, 195 mezzi, 3 nuclei sommozzatori, 4 unità cinofile, 11 mezzi movimento terra e 4 elicotteri del C.N.VV.F. Non può, inoltre, essere sottaciuto l’intervento del Corpo per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria determinatosi nel mese di febbraio 2011 (dapprima a Lampedusa e poi sull’intero territorio nazionale) in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa.

Tutto questo, continuando a garantire inalterata l’efficienza del dispositivo ordinario di soccorso pubblico in tutto il territorio nazionale.

A questo impegno del tutto eccezionale e evidentemente connesso un altrettanto straordinario impegno sul piano finanziario, cui è necessario fare fronte con immediatezza, trattandosi di attività, urgenti e non procrastinabili, al fine di mantenere inalterata la macchina operativa del soccorso pubblico. Sul piano contabile, il rimborso delle spese sostenute dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per gli interventi emergenziali di protezione civile è subordinato a un complesso e lungo procedimento che si articola nella acquisizione in entrata delle somme corrisposte e nella successiva riassegnazione delle stesse sui pertinenti capitoli di spesa.

La sopraccennata procedura di versamento e riassegnazione si è dimostrata, ove si guardi all’esperienza degli ultimi anni, gravemente penalizzante per la funzionalità e l’efficienza tecnica e operativa del Corpo Nazionale, a causa di un iter che, coinvolgendo più soggetti e amministrazioni, risulta eccessivamente farraginoso e comunque non compatibile con i tempi e le esigenze di una attività necessaria ed emergenziale.

In particolare, il rimborso delle spese sostenute dal Corpo Nazionale è affidato al Commissario delegato (normalmente individuato nel vertice dell'amministrazione regionale, provinciale o comunale interessata, in relazione alla dimensione dell'evento), che lo dispone avvalendosi delle risorse ad esso assegnate con le ordinanze di protezione civile.

I ritardi registrati nel versamento delle risorse, nell'acquisizione e nella concreta disponibilità delle stesse sono incompatibili con l'attività urgente prestata dai Vigili del Fuoco nei contesti emergenziali e nel soccorso antincendio; questa attività deve essere remunerata con sollecitudine e non può essere frustrata da lungaggini amministrative.

Ad aggravare il quadro si aggiungono i ritardi nelle procedure di versamento e di riassegnazione degli oneri connessi alle attività prestate dal Corpo Nazionale sulla base di convenzioni e accordi stipulati con le Amministrazioni regionali in materia di lotta agli incendi boschivi.

Tutto questo ha determinato evidenti difficoltà nel mantenimento della piena efficienza del dispositivo operativo, oltre che una reale sofferenza e un giustificato malcontento del personale operativo, impiegato in rischiosi interventi di soccorso e costretto ad attendere per un tempo non tollerabile la giusta remunerazione del lavoro prestato.

Risulta, pertanto, necessario individuare diverse modalità procedurali che assicurino maggiore celerità nella copertura degli oneri connessi alle predette attività emergenziali, nonché la dovuta, fondamentale tempestività nella corresponsione della remunerazione al personale impiegato.

A tali fini, l'emendamento proposto (comma 1, primo periodo) prevede l'istituzione di un Fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Interno - Centro di responsabilità "Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile", destinato a finanziare gli oneri connessi agli interventi emergenziali disposti sulla base di apposite ordinanze di protezione civile, mediante l'assegnazione, in via diretta, delle risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 28 della legge n. 196 del 2009 (che, di norma, finanzia, attraverso le OPCM, gli oneri per le emergenze), nel limite delle autorizzazioni di spesa che esse prevedono in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 1, secondo periodo).

In particolare, le predette risorse sono direttamente iscritte nel Fondo, mediante appositi decreti di variazione di bilancio del Ministro dell'Economia e delle Finanze (comma 2, primo periodo), evitando il passaggio attraverso la contabilità speciale intestata al Commissario delegato ed il complesso procedimento della riassegnazione.

Il meccanismo proposto prevede poi (comma 2, secondo periodo) il riparto con decreto del Ministro dell'Interno delle relative somme dal suddetto Fondo ai pertinenti capitoli di spesa, per il successivo pagamento agli aventi diritto, ivi compresi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario richieste al personale operativo.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi e maggiori oneri, atteso che il Fondo non dispone di uno stanziamento iniziale di bilancio, ma viene alimentato, su proposta del Ministro dell'Interno, in occasione di situazioni emergenziali dichiarate ai sensi della vigente normativa in materia di protezione civile, attraverso una procedura contabile semplificata e che consente al Ministero dell'Interno di poter far fronte ai propri oneri con maggiore celerità.

ALLEGATO N. 5

INTERVENTI DI ELISOCORSO PUBBLICO INTEGRATO CON REGIONI E PROVINCE AUTONOME CON LA COMPONENTE AEREA DEL CNVVF

PROPOSTA NORMATIVA

Art. ____

(Disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

All'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

“ 6-bis. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla base di apposite convenzioni, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Le convenzioni sono stipulate tra il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse e prevedono, per ciascun territorio, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma proposta è volta a chiarire che il servizio di soccorso pubblico espletato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco su base convenzionale con le autorità deputate al soccorso sanitario rientra nell'alveo delle attività istituzionali affidate ai Vigili del Fuoco.

Attraverso la predetta collaborazione, di interesse comune ad entrambi gli Enti stipulanti, si realizza, infatti, una vera e propria cooperazione nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.

La disposizione è preordinata ad evitare incertezze interpretative, puntualizzando che le modalità di effettuazione del soccorso non incidono sulla natura e sulle finalità dell'attività istituzionale del Corpo Nazionale, che è, e resta, anche in questo caso, volta ad intervenire, con il requisito dell'immediatezza della prestazione, mediante l'utilizzo di professionalità tecniche ad alto contenuto specialistico e idonee risorse strumentali, ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006.

Il servizio di emergenza tecnico sanitario con elicottero, effettuato attraverso la collaborazione tra Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Servizio Sanitario regionale, consente, infatti, l'immediata e simultanea attivazione di strutture rispettivamente deputate al servizio di soccorso pubblico e al servizio di soccorso sanitario, mediante la loro compenetrazione operativa, realizzata attraverso equipaggi misti e specifici accordi operativi.

In alcune regioni l'orografia del territorio è tale che il servizio di soccorso integrato costituisce la risposta ottimale da parte della Pubblica Amministrazione in caso di incidente. Esso consente di far giungere rapidamente e contemporaneamente sul luogo dell'evento sia la componente sanitaria che quella tecnica, in possesso delle risorse più idonee per affrontare le varie problematiche che possono presentarsi. Inoltre, la presenza di un equipaggio misto rende ancor più efficace anche il coordinamento del soccorso stesso, consentendo uno scambio di informazioni immediato che facilita il collegamento con personale che può intervenire da terra. Deve, anzi, essere considerato che non sempre può

facilmente scindersi l'intervento sanitario dal soccorso tecnico urgente di competenza esclusiva dei Vigili del Fuoco.

L'urgenza e l'immediatezza della prestazione sanitaria e delle competenze tecniche di alta specializzazione dei Vigili del Fuoco costituiscono il fondamentale apporto per la sopravvivenza del soggetto e sono pienamente espressione della competenza istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha ad oggetto interventi realizzati "al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone" e "caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione" (artt. 1 e 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139).

Nello svolgimento della predetta attività, agli aeromobili del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco non si applicano le norme del codice della navigazione ma la speciale regolamentazione ivi prevista, che garantisce adeguati livelli di sicurezza.

ALLEGATO N.6

COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SOCCORSO IN MONTAGNA, IN GROTTA E IN AMBIENTI OSTILI E IMPERVI

PROPOSTA NORMATIVA

Art. __

(Coordinamento dell'attività di soccorso in montagna, in grotta e in ambienti ostili e impervi)

All'articolo 80, comma 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole “*emergenze o calamità*”, sono aggiunte le seguenti: “*e degli interventi tecnici di soccorso pubblico cui partecipi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta normativa è finalizzata a eliminare le incertezze e le disarmonie interpretative in merito alle disposizioni legislative disciplinanti le attività di soccorso in montagna, in grotta e in ambienti ostili e impervi, precisando che il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.), pur coordinando i soccorsi in presenza di altri enti o organizzazioni, non può esercitare tale funzione nei confronti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.), cui compete istituzionalmente il servizio di soccorso pubblico (d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139).

L'attuale quadro normativo, non chiarendo in modo incontrovertibile il rapporto tra i due Corpi, dà invece adito a difficoltà interpretative, con possibili negativi riverberi sul piano tecnico-operativo degli interventi congiunti.

Invero, con la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, il C.N.VV.F. viene riconosciuto, all'art. 11, comma 1, come componente fondamentale della protezione civile, mentre l'Organizzazione di Volontariato C.N.S.A.S., viene inclusa, ultima tra le altre, nell'elenco delle strutture operative nazionali.

La legge 21 marzo 2001, n. 74, conferisce poi al C.N.S.A.S. la competenza a provvedere al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale, con l'assunzione della funzione di coordinamento in caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni.

A tale proposito, l'Adunanza della Sezione Prima del Consiglio di Stato, con parere del 26 giugno 2002, ha chiarito che al C.N.S.A.S. è attribuito “il coordinamento delle altre organizzazioni che non costituiscono strutture del servizio nazionale della protezione civile (...)”; spetterà invece “al Prefetto o al Sindaco, in caso di emergenza, indicare quale struttura del servizio della protezione civile debba coordinare sul campo gli interventi. Non esiste infatti nessuna disposizione di legge che di per sé attribuisca ad una delle strutture diretto potere di coordinamento delle altre, né si può ritenere che tale potere discenda di per sé dall'appartenenza all'amministrazione statale posto che la legge istitutiva del servizio nazionale pone tutte le strutture sullo stesso piano”.

Di lì a poco, la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), ha stabilito, all'art. 80, comma 39, che il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi è, di norma, attribuito al C.N.S.A.S., al quale spetta il coordinamento dei soccorsi in presenza di altri enti o organizzazioni, ampliando, quindi, rispetto alla previsione della legge 74/2001, la competenza al coordinamento del C.N.S.A.S. con l'inserimento, oltre che delle organizzazioni, anche degli “altri enti”. Tra questi ultimi non può assolutamente ricomprendersi il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attesa la sua connotazione di struttura dello Stato, incardinata nel Ministero dell'Interno.

Non è disutile, a tal fine segnalare, quanto riportato sul punto dal Consiglio di Stato, in sede di rilascio di parere in data 20 febbraio 2006 sullo schema di d.lgs 139/2006, che sulla specifica problematica del coordinamento dei soccorsi in presenza di altri enti o organizzazioni, testualmente cita “ ... omissis .. Colpisce il mancato riferimento, nel testo, a tutti gli altri enti e corpi che hanno competenze in materia di primo soccorso (si pensi alla Croce Rossa o al Soccorso Alpino); si perde in tal modo l’occasione di prevenire quei penosi conflitti di competenza che insidiano l’efficienza delle operazioni di soccorso.”

ALLEGATO N. 7

DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLA CARRIERA DIRIGENZIALE DEL PERSONALE DEL CNVVF

PROPOSTA NORMATIVA

Art. _____

(Delega al Governo per il riordino della disciplina della carriera dirigenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle relative carriere, modificando le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) equiparare i percorsi di carriera del personale dei ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelli del personale dei corrispondenti ruoli direttivi del medesimo Corpo;
- b) istituire i ruoli dirigenziali amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- c) stabilire i criteri per l'accesso ai posti di livello dirigenziale dei ruoli di cui alla lettera b), riservandoli al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco proveniente da qualifiche per l'accesso alle quali è richiesto un concorso esterno, riservato ai soggetti in possesso di lauree specialistiche che consentano la partecipazione a concorsi pubblici, con conseguente esclusione di ogni possibilità di immissione dall'esterno nei ruoli ed abrogazione dell'art.41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.1077;
- d) individuazione di criteri obiettivi per l'avanzamento di carriera secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo in ragione degli incarichi espletati, delle responsabilità assunte, dei percorsi di formazione seguiti;
- e) definizione di una dotazione organica dei ruoli dirigenziali amministrativi contabili e tecnico-informatici da realizzarsi ad invarianza degli oneri di bilancio, con le modalità di cui all'art. 141, comma 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, mediante la riduzione di un numero finanziariamente equivalente di unità dei ruoli tecnici, amministrativi e tecnico informatici.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni, trascorsi i quali i decreti legislativi sono adottati anche in assenza di parere.

3. Al personale appartenente ai profili professionali amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'accesso ai quali è richiesto il diploma di laurea specialistica o magistrale si applica il procedimento negoziale previsto, nell'ambito del comparto di negoziazione denominato "Vigili del fuoco e soccorso pubblico", per il personale direttivo e dirigente del medesimo Corpo ai sensi del titolo II del capo V del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217.

4. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal presente articolo.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quantificazione degli oneri è effettuata al momento dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, previa emanazione di uno specifico provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta normativa è finalizzata al conferimento di delega al Governo per il riordino dei ruoli tecnici, amministrativo – contabili e tecnico informatici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che tenga conto degli accresciuti compiti istituzionali del Corpo nazionale e della variegata complessità dei profili giuridico- amministrativi connessi all'espletamento delle funzioni di prevenzione e soccorso pubblico.

La delega è volta a perseguire obiettivi di razionalizzazione ed equità nell'ambito del personale del Corpo Nazionale istituito per le esigenze organizzative e operative connesse a quelle istituzionali, tenuto conto della specificità ordinamentale, assicurando omogeneità e unitarietà di disciplina al fine di superare possibili profili di irragionevolezza e disparità rispetto al personale tecnico, medico e giuridico per il quale soltanto è previsto lo sbocco dirigenziale.

Lo sviluppo delle funzioni e dei compiti amministrativi ed informatici, nell'ottica di una gestione pubblica sempre più rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, costituisce un passaggio naturale, quanto necessario finalizzato a garantire modelli snelli e semplificati dell'attività amministrativa, capaci di rispondere, nel rispetto della legalità e della trasparenza, alle moderne esigenze della collettività.

Il perseguimento delle predette finalità, nella consapevolezza di una crescente esigenza di gestioni amministrative moderne e razionali, passa attraverso un intervento normativo che, nell'istituire lo sbocco dirigenziale per i ruoli oggetto della presente proposta, rimodula ed aggiorna tempi e modalità di progressione in carriera attualmente disciplinati dal decreto legislativo n. 217 del 2005 di disciplina del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'intervento si colloca nel percorso di crescita professionale e di incremento del ruolo istituzionale che ha caratterizzato, in particolare, gli ultimi anni della vita del Corpo nazionale e che rappresenta lo sviluppo in termini normativi delle finalità già insite nell'impianto generale dell'ordinamento del personale del Corpo medesimo.

Copertura finanziaria

Come previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 32 del 13 settembre 2010, recante istruzioni in ordine all'applicazione dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia stato possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli provvedimenti attuativi. La copertura di tali oneri deve essere prevista da uno specifico, diverso provvedimento; pertanto i decreti legislativi potranno essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore del provvedimento che ne reca la copertura. In relazione alla presente proposta normativa, si ritiene ricorrano le condizioni per demandare la quantificazione degli oneri al momento dell'esercizio della delega.

ALLEGATO N.8

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL SISTEMA VALUTATIVO AD INVARIANZA DELL'ART.70

Quadro ordinamentale di riferimento

L'art.70 del decreto legislativo 13\10\2005 n. 217\2005 prevede che l'amministrazione valuti annualmente le prestazioni dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti e dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.

A tali fini, il personale interessato presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; entro il successivo 30 aprile, viene redatta la scheda di valutazione da parte dei valutatori indicati ai commi 3 e 4 dello stesso art.70.

- **per i Dirigenti:** la scheda di valutazione è formulata, sulla base della relazione degli interessati, da un apposito Comitato, la cui composizione, indicata all'art.70, comma 3, contempla, oltre al DCRU e al DGC che lo presiede, solo un altro Dirigente Generale VVF, centrale o periferico, scelto a rotazione;
- **per i direttivi:** la scheda di valutazione, nell'ambito delle strutture centrali, è redatta dal dirigente dell'area o ufficio ovvero dal capo dell'ufficio di staff, da cui il funzionario dipende direttamente; nelle direzioni regionali e nei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dal Primo Dirigente dal quale il funzionario dipende direttamente. Nell'ipotesi in cui il funzionario non dipenda da un Primo Dirigente, la scheda di valutazione è redatta rispettivamente dal Direttore Regionale e dal Comandante Provinciale.
- **Per tutti:** il giudizio valutativo finale è formulato dal Capo del Dipartimento entro il 30 giugno di ciascun anno, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo non superiore a cento, da conferire secondo criteri stabiliti, anche in modo differenziato per il personale direttivo e per quello dirigente, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta dello stesso Capo del Dipartimento

Il nuovo meccanismo di valutazione annuale si è applicato, come disposto dalla norma transitoria dell'art.168, comma 4, a decorrere dall'anno 2007, in relazione all'attività svolta nel corrente anno 2006.

Dopo una lunga concertazione sindacale iniziata nel mese di ottobre 2006, nella seduta del 30\1\2007 il Consiglio di Amministrazione, a norma del comma 8, ha approvato gli attuali contenuti della relazione compilata dal personale interessato e della scheda di valutazione connessa, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale

Proposta di modifica

L'attuale sistema valutativo prevede solo l'intervento dei valutatori previsti dall'art.70: pertanto il ruolo dei Direttori Regionali è assolutamente marginale, intervenendo nella prima valutazione esclusivamente dei funzionari direttivi e solo nel caso di Direzioni prive del Primo Dirigente addetto.

L'esperienza effettuata indica, invece, l'utilità di un valutatore più vicino alla realtà territoriale che possa integrare i giudizi formulati dal capo dell'Ufficio da cui dipende direttamente il funzionario, collaborando alla valutazione finale del Capo Dipartimento.

Pertanto, l'attuale procedura potrebbe essere così integrata:

- **Per i Dirigenti:** gli interessati trasmettono la relazione al Direttore Regionale che formula una propria relazione e cura la trasmissione al Comitato di valutazione; per il resto la procedura rimane invariata;
- **Per i funzionari direttivi in servizio sul territorio:** il Capo dell'Ufficio compila la scheda di valutazione, la comunica al dipendente e la trasmette al Direttore Regionale che formula una motivata proposta di giudizio finale al Capo Dipartimento sulla base degli stessi parametri utilizzati dal primo valutatore, che contribuisce in quota parte (es.+/- 2 punti) al giudizio finale, con possibilità per il Capo Dipartimento di discostarsene motivatamente;
- **Per i funzionari direttivi in servizio nelle strutture dipartimentali:** il Capo dell'Ufficio compila la scheda di valutazione, la comunica al dipendente e la trasmette al Dirigente Generale Capo che formula una motivata proposta di giudizio finale al Capo Dipartimento sulla base degli stessi parametri utilizzati dal primo valutatore, che contribuisce in quota parte (es.+/- 2 punti) al giudizio finale, con possibilità per il Capo Dipartimento di discostarsene motivatamente.

Con tale modifica, si rispetta la gerarchia dei valutatori previsti dalla legge, ma si omogeneizza la valutazione dei dirigenti provinciali e si introduce un contributo concreto per la parte di giudizio affidato al Capo Dipartimento (oggi +/- 5 punti), che non ne vincola l'autonomia in quanto motivatamente superabile.

Per l'introduzione della modifica è necessario:

- **Concertazione con le OO.SS.,** per la revisione dei criteri per la formulazione del giudizio finale;
- **Parere del Consiglio di Amministrazione,** in quanto Organo che, ai sensi dell'art.70, comma 8, deve essere sentito su i contenuti della relazione e della scheda di valutazione connessa, sulle le modalità della relativa compilazione e presentazione, su i parametri della procedura di valutazione e su i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale.

ALLEGATO N. 9

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI SCRUTINIO AD INVARIANZA DEGLI ARTT.71 E 72

Quadro ordinamentale di riferimento

A norma dell'art.71, comma 2, del decreto legislativo 13/10/2005, n. 217, il Consiglio di Amministrazione, sulla base della proposta di graduatoria di merito formulata dalla Commissione per la Progressione in carriera -la cui attività è disciplinata all'art.72- conferisce le promozioni alle qualifiche di Direttore-Vicedirigente, e di Dirigente Superiore e approva la graduatoria per l'ammissione al Corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di Primo Dirigente.

La Commissione per la Progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di Primo Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stata costituita con decreto del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art.72, da ultimo in data 19/1/2011: ne fanno parte, oltre al CD, al DCRU e al DGC che sono membri di diritto, due Dirigenti Generali del Corpo, uno in servizio presso gli uffici centrali e uno presso gli uffici periferici, scelti secondo il criterio della rotazione.

Il Consiglio di Amministrazione approva la graduatoria, motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla Commissione.

A norma dell'art.72, comma 3, la proposta di graduatoria di merito che la Commissione per la Progressione in carriera formula al Consiglio di Amministrazione, per la promozione alle qualifiche di Direttore-Vicedirigente e di Dirigente Superiore e per l'ammissione al Corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di Primo Dirigente, viene elaborata sulla base dei criteri di scrutinio determinati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Nell'attuale triennio, trovano applicazione i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/12/2010, per le promozioni da conferire con effetti 1/1/2011- 1/1/2013; peraltro recentemente l'Amministrazione ha informato le Organizzazioni Sindacali dell'intenzione di rinnovare gli stessi criteri anche per il nuovo triennio, pur trattandosi di materia che, a norma del DPR 7/5/2008 non è oggetto di specifiche forme di partecipazione sindacale. Solo la CGIL ha chiesto un incontro.

I criteri consistono nel giudizio della completa personalità del Direttivo e/o Dirigente, emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento agli esiti dei giudizi annuali.

I criteri fanno riferimento a delle categorie che tengono conto delle valutazioni riportate nelle schede di valutazione, di particolari incarichi e servizi svolti, dell'esperienza professionale e dell'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire.

All'interno di quest'ultima categoria è prevista una valutazione discrezionale legata alla "potenzialità di sviluppo professionale", per la quale è previsto un punteggio massimo pari a 10, che utilizza indicatori legati all'attitudine al comando, alle capacità professionali, alle capacità relazionali interne ed esterne ecc.. A tale parametro sembra essere riferita la richiesta di attribuzione di maggiore partecipazione alla valutazione da parte dei Dirigenti Generali.

Proposta di modifica

Anche per la progressione in carriera, il rigido quadro ordinamentale non consente una partecipazione di diritto dei Dirigenti Generali, la quale, pertanto, potrà avvenire solo attraverso una revisione dei criteri di scrutinio, che permetta un loro contributo alle valutazioni che rimangono, per legge, affidate alla Commissione per la progressione in carriera, di cui fanno parte anche due Dirigenti Generali VVF.

A tale fine, non appare utile un contributo fornito sulla parte che potrebbe definirsi “vincolata” dei criteri, in quanto relativa a titoli, atti e fatti oggettivi, che devono essere valutati nello stesso modo e con gli stessi parametri per tutti i funzionari scrutinabili (Categoria I: giudizi complessivi e schede di valutazione; Categoria II: particolari incarichi e servizi svolti; Categoria III: benemerienze, titoli di studio, pubblicazioni, lavori originali, titoli di studio; Categoria IV: esperienza professionale)

Diversamente per la Categoria V: “attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore” che, oltre ad una parte di punteggio vincolato, derivante dalle esperienze di servizio effettuate, prevede l’attribuzione di un punteggio discrezionale (Potenzialità di sviluppo professionale, fino a punti 10), che si configura come l’insieme delle predisposizioni appartenenti al patrimonio culturale e professionale del Dirigente, dal quale emerge l’attitudine che non è altro che la capacità potenziale, cioè l’elemento motivazionale della persona per determinati compiti o funzioni propri dell’Amministrazione.

Poiché la valutazione della potenzialità utilizza indicatori di attitudine al comando, capacità professionale, capacità relazionale interna ed esterna, aspetti che vengono presi in considerazione solo se elementi sintomatici di un impegno ed interesse per il servizio superiori a quelli ordinariamente richiesti per il raggiungimento degli obiettivi propri dell’incarico stesso, su taluno di tali indicatori può essere particolarmente utile il giudizio dei Dirigenti Generali.

Si può, pertanto, ipotizzare che una quota parte del punteggio venga attribuito dalla Commissione sulla base di una proposta del Dirigente Generale competente, motivata sulla base di elementi concreti e dimostrabili.

In particolare **ai Direttori Regionali sul territorio, ai Direttori Centrali e ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione presso il Dipartimento** potrebbe essere affidata la valutazione dei seguenti indicatori utilizzati dagli attuali scrutini:

- capacità di assumere autonome iniziative nei settori affidati;
- capacità di elaborare e realizzare soluzioni concrete in ordine alle problematiche che emergono nello svolgimento dei compiti affidatigli;
- attitudine al comando e alla direzione in strutture e/o situazioni complesse;

Tale proposta potrà essere espressa, in alternativa:

- Mediante valutazioni di carattere qualitativo (con riferimento al livello delle prestazioni fornite), venendo tradotte in giudizio numerico dalla Commissione;
- Mediante l’attribuzione di punteggio, nell’ambito di un punteggio massimo attribuibile a ciascun indicatore, che completerà il punteggio complessivo attribuito dalla Commissione sulla base anche degli altri parametri considerati, ugualmente sintomatici di buone potenzialità.

Per l’effetto, è garantita l’autonomia della Commissione, che effettuerà la valutazione complessiva della potenzialità nell’ambito delle attività svolte nell’arco complessivo della carriera, tenendo conto anche dei seguenti ulteriori parametri:

- molteplicità delle esperienze effettuate;

- capacità di mantenere la continuità di un elevato rendimento, di instaurare relazioni interne ed esterne efficaci, di elaborare progetti e programmi innovativi per la funzionalità della struttura, di proporre ed attuare soluzioni innovative e vantaggiose per l'Amministrazione, di organizzare attività di particolare complessità.

Per l'introduzione della modifica è necessario:

- **Informazione alle OO.SS.**, per la revisione dei criteri per la parte relativa alla cat. C), non trattandosi di materia oggetto di concertazione;
- **Parere del Consiglio di Amministrazione**, in quanto Organo che, ai sensi dell'art.71, comma 1, determina con cadenza triennale i criteri e i relativi punteggi in materia di scrutinio per merito comparativo

ALLEGATO N. 10

Le sanzioni disciplinari ed il relativo procedimento

Le disposizioni in materia sono contenute negli artt. 54, 55 e 56 del d. lgs. 165/2001.

In sostanza prevedono la costituzione obbligatoria di uno *specifico ufficio* che, su impulso del dirigente del settore presso cui presta servizio il dipendente, contesta gli addebiti, istruisce il relativo procedimento e commina la sanzione.

Le sanzioni del *rimprovero verbale* e della *censura* sono comminate direttamente dal Dirigente del settore presso cui presta servizio il dipendente.

Tutti i provvedimenti che vanno oltre il rimprovero verbale devono essere precedute da una contestazione scritta dell'addebito e dall'audizione del dipendente, che può farsi assistere.

Avverso le sanzioni disciplinari sono esperibili dal personale del CNVVF i seguenti rimedi:

- 1) Ricorso al **Collegio arbitrale di disciplina**, entro 20 gg dalla notifica dello stesso, con possibilità di impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al competente TAR;
- 2) Ricorso giurisdizionale al TAR o in alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60, e di 120 gg dalla data della notifica del provvedimento;
- 3) Ricorso gerarchico limitatamente alle sanzioni irrogate in ambito locale.

Le citate norme rinviano alla disciplina contrattuale l'individuazione delle sanzioni e delle infrazioni. Le sanzioni sono previste dall'art. 12 del CCNL di categoria del 26.05.2004 . L'art. 37 CCNL del 5 aprile 1996, modificato dall'art. 11 del CCNL del 26 maggio 2004, in combinato disposto con l'art. 55 del dlgs 165/2001 prevede 2 distinte procedure:

- rimprovero verbale e censura : dirigente locale
- le restanti competono alla Direzione Centrale Risorse Umane -Servizio VII.

Con Circolare n. 5337 dell' 8 giugno 2004 – la citata Direzione Centrale ha impartito specifiche disposizioni in materia.

L'art. 139 del dlgs 217/05, rinviando ad un apposito regolamento la determinazione, tra l'altro, degli organi, delle fasi, delle modalità e dei termini del procedimento disciplinare, prevede le seguenti sanzioni disciplinari per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:

- a) rimprovero orale;
- b) rimprovero scritto;
- c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
- d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
- e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi;
- f) destituzione con preavviso;
- g) destituzione senza preavviso.

Il Comitato, anche nell'ottica di un decentramento delle procedure, ha concordato di apportare apposita modifica all'attuale sistema da realizzare in sede di adozione del regolamento previsto dall'articolo 139 del d.lgs 217/2005, secondo i seguenti criteri:

- confermare l'irrogazione delle sanzioni del rimprovero orale e del rimprovero scritto da parte del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco;
- affidare ad apposita Commissione Regionale, presieduta dal Direttore regionale, l'irrogazione della sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni e della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi;
- riservare ad apposita Commissione Centrale l'irrogazione delle sanzioni della destituzione con preavviso e della destituzione senza preavviso.

La Commissione Regionale giudicherà sui ricorsi avverso le sanzioni irrogate dal Comandante provinciale, la Commissione Centrale giudicherà sui ricorsi avverso le sanzioni irrogate dalla Commissione Regionale, un apposito Consiglio superiore giudicherà sui ricorsi avverso le sanzioni irrogate dalla Commissione Centrale.

ALLEGATO N. 11

Attribuzione di deleghe al Dirigente Generale Capo del C.N.VV.F.

Al Dirigente Generale Capo del C.N.VV.F., sono delegate le seguenti attribuzioni:

- Ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2 del D. Leg.vo 139/2006 adotta i provvedimenti affidati alla competenza del Dipartimento di riparto e autorizzazioni ai richiami in servizio temporaneo di personale volontario, avvalendosi della collaborazione della Direzione Centrale per le Risorse Umane;
- Ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.P.R. 64/2012 adotta i provvedimenti di assegnazione temporanea per esigenze di servizio alle sedi provinciali, nonché ai Nuclei specialistici, del personale non Dirigente del C.N.VV.F., fatti salvi quelli concernenti la mobilità e le assegnazioni riguardanti gli Uffici Centrali del Dipartimento, nonché le assegnazioni temporanee disposte dai Direttore Regionali e Interregionali nell'ambito territoriale di pertinenza ai sensi del citato art. 42, comma 2 del D.P.R. 64/2012 e dell'art. 3, comma 3, let. e), numero 3) del D.P.R. n.314 \2002 , così come sostituito dall'art. 2, comma 2 del DPR 159/2012;
- Ai sensi dell'art. 41, commi 2 e 3 del D.P.R. 64/2012, avvalendosi della collaborazione della Direzione Centrale per le Risorse Umane, predispone le programmazioni periodiche della mobilità volontaria in ragione dei ruoli e delle qualifiche, sulla base dei criteri di mobilità volontaria individuati in sede di contrattazione collettiva nazionale, al fine di garantire l'equilibrata distribuzione del personale nelle sedi dirigenziali di servizio, nonché la piena e costante operatività dei nuclei specialistici;

ALLEGATO N. 12

Al Dirigente Generale Capo del Corpo possono essere attribuite, con apposita direttiva, le seguenti funzioni:

- emanare direttive per disciplinare l'eventuale impiego degli specialisti in attività diverse da quelle svolte dai Nuclei specialistici, ai sensi dell'art.47, comma 2 del D.P.R. 64/2012;
- adottare i provvedimenti di revoca e sospensione dall'esercizio della specialità e valuta le motivate istanze di rinuncia o riammissione alla specialità, al fine dei successivi provvedimenti di assegnazione, ai sensi dell'art.49 del DPR n.64\2012;
- coordinare le attività volte alla predisposizione dei provvedimenti attuativi previsti nel regolamento di servizio, D.P.R. n.64/2012, dai seguenti articoli:
 - Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. 64/2012 è previsto il decreto a firma del Ministro dell'Interno con il quale sono stabilite le modalità di rilascio, d'uso e di rinnovo e le caratteristiche tecniche della speciale tessera valida come documento di riconoscimento, nonché le funzioni di tipo informatico associate;
 - Ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.P.R. 64/2012, è prevista la predisposizione del provvedimento, a firma del Capo del Dipartimento, con il quale sono individuate l'assegnazione, le caratteristiche e le modalità di spiegamento degli standardi delle articolazioni territoriali del Corpo Nazionale;
 - Ai sensi dell'art.33 , comma 4 del D.P.R. 64/2012, è prevista la predisposizione del decreto, a firma del Ministro dell'Interno, con il quale sono individuate le patologie, in materia di assenze per malattia, per le quali non è indispensabile l'acquisizione della certificazione medica di cui al comma 3 del medesimo articolo;
 - Ai sensi dell'art.46, comma 2 del D.P.R. 64/2012, è prevista la predisposizione dei decreti, in materia di organizzazione delle specialità, con i quali sono disciplinati i requisiti di accesso alle specialità, nonché le modalità e le procedure di impiego, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale, la durata e il mantenimento dei brevetti;
 - Ai sensi dell'art.51, comma 2, del DPR n.64\2012, è prevista la predisposizione del decreto a firma del Ministro dell'Interno con cui sono individuate le attività di specializzazione che, in relazione alle peculiari esigenze operative dell'Amministrazione e per assicurare l'attuazione di interventi, richiedono particolari tecniche e procedure operative, svolte dal Corpo Nazionale.

ALLEGATO N. 13

D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314

Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Testo coordinato con il D.P.R. 19 luglio 2012, n. 159
e con il D.P.R.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, sul potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 21 marzo 2001, n. 75, che prevede un ulteriore incremento di dotazione organica per il profilo di vigile del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante regolamento sull'espletamento dei servizi antincendi;

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, contenente norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, ed in particolare l'articolo 6 concernente l'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visto il D.M. 7 marzo 2002 del Ministro dell'interno, che definisce l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale da attribuire ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visti il D.P.C.M. 29 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 1997 ed il D.P.C.M. 24 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2001;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto del personale dipendente dalle aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24

maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 2000, nonché il Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del citato CCNL, sottoscritto il 24 maggio 2000, stipulato presso l'ARAN in data 24 aprile 2002;

Visto il Contratto collettivo integrativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco stipulato a livello di amministrazione centrale il 30 luglio 2002;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1 **Àmbito della disciplina.**

1. Il presente regolamento individua gli uffici dirigenziali generali che costituiscono le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», e ne determina le funzioni.

Art. 2 **Direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.**

1. Sono istituite le direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a cui è preposto un dirigente generale del Corpo nazionale, che assume la denominazione di direttore regionale o interregionale.

2. Le direzioni regionali di cui al comma 1 sono istituite nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria. Per le regioni Veneto e Trentino-Alto Adige è istituita la direzione interregionale di cui al comma 1, ferme restando le competenze esclusive delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Gli ispettorati regionali ed interregionali istituiti presso le regioni di cui al comma 2 sono soppressi.

Art. 3

Funzioni e compiti delle direzioni regionali ed interregionali.

1. Le direzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono uffici di livello dirigenziale generale e svolgono in sede locale funzioni e compiti ~~operativi e tecnici~~ spettanti allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi ed altri compiti assegnati dalla normativa vigente, nonché i compiti ~~operativi e tecnici~~ del Corpo nazionale in materia di protezione e di difesa civile.

2. I ~~compiti-criteri generali~~ di organizzazione e di indirizzo e i compiti di coordinamento e controllo in relazione alle funzioni di cui al comma 1 spettano ~~al~~ agli Uffici centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento».

3. Alle direzioni regionali e interregionali ~~fermi restando i e compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento,~~ sono attribuiti, oltre ai compiti già previsti dalla normativa vigente per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i compiti di seguito indicati:

a) pianificazione e coordinamento delle attività di soccorso pubblico, anche in ambito aeroportuale e portuale, di prevenzione incendi, di difesa civile e di protezione civile per gli aspetti di competenza previsti dalle disposizioni vigenti;

b) coordinamento generale, mediante le sale operative regionali, dell'attività operativa per la gestione di interventi complessi che necessitano dell'integrazione di risorse umane, logistiche e strumentali di più comandi provinciali, ~~di seguito denominati «comandi»,~~ ovvero dell'attivazione dei nuclei specialistici ~~o specializzati al di fuori dei relativi ambiti provinciali di servizio.~~ Ai fini del ~~Nell'esercizio del~~ coordinamento, le Direzioni regionali e interregionali assicurano ~~la migliore utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili sul territorio regionale attraverso la razionale organizzazione e distribuzione delle stesse ed assicurano l'efficienza del dispositivo di soccorso pubblico, anche mediante l'invio,~~ ~~previa comunicazione al Dipartimento,~~ ~~informando il Centro Operativo Nazionale (C.O.N.),~~ di personale, mezzi e attrezzature disponibili presso i comandi ~~provinciali~~ ad altri comandi ~~provinciali~~ della regione, in relazione alle specifiche esigenze operative;

c) organizzazione e gestione ~~e coordinamento operativo~~ dei mezzi e delle attrezzature della colonna mobile regionale ~~e del dispositivo di mobilitazione per grande calamità,~~ in raccordo con il Dipartimento;

d) ~~organizzazione, gestione e~~ coordinamento delle componenti specialistiche del Corpo nazionale che operano nel territorio di competenza, anche ai fini del raccordo con il Dipartimento;

~~d bis) organizzazione e coordinamento delle componenti specializzate del Corpo nazionale che operano nel territorio di competenza;~~

e) gestione delle risorse umane assegnate ~~all'Ufficio della Direzione e~~ in ambito regionale, con specifico riferimento:

1) alla gestione ~~funzionale~~ delle componenti specialistiche ~~e specializzate~~ del Corpo nazionale, ~~dipendenti dai~~ dislocate presso le sedi dei comandi ~~provinciali~~ della regione;

2) alla ripartizione del personale discontinuo, destinato dal Dipartimento, tra i comandi ~~provinciali~~ della regione, che provvedono ai richiami in relazione alle risorse assegnate;

3) ai trasferimenti temporanei del personale in ambito regionale, per motivi di servizio o familiari, ~~d'intesa con~~ sentiti i comandi ~~provinciali~~ e ~~previo assenso del~~ ~~previa comunicazione~~

al Dipartimento. I trasferimenti per gravi motivi familiari hanno durata temporanea, determinata dalla contrattazione collettiva nazionale ~~hanno durata non superiore a sessanta giorni, prorogabile per una sola volta, fatta salva la facoltà di revoca da parte del Dipartimento;~~

4) all'autorizzazione all'invio in missione del personale ~~in ambito regionale~~ per esigenze di servizio, ~~nei limiti delle risorse finanziarie fino ad un massimo di tre giorni, prorogabile per una sola volta;~~

5) alla gestione dei servizi di assistenza previdenziale e contributiva del personale in ambito regionale;

f) gestione delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali ~~assegnate all'ufficio della Direzione e in ambito regionale~~, con specifico riferimento:

1) alla temporanea dislocazione, in caso di necessità, di mezzi, attrezzature e beni strumentali nell'ambito dei comandi ~~provinciali~~ della regione, ~~sentiti i comandanti provinciali d'intesa con i comandi provinciali interessati e previa comunicazione al Dipartimento, che, in ragione di sopravvenute disponibilità, può ordinarne la riallocazione;~~

2) all'espletamento, su delega del Dipartimento, delle procedure contrattuali per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi riguardanti più comandi ~~provinciali~~ della regione;

3) alla gestione dei servizi amministrativi per la ~~liquidazione~~ contabilizzazione delle competenze accessorie del personale assegnato in ambito regionale;

4) alla gestione, in ambito regionale, di servizi tecnici, logistici, informatici e di manutenzione, individuati dal Dipartimento, nell'ambito delle risorse assegnate;

5) al rinnovo delle patenti di guida per automezzi e natanti targati VF;

g) monitoraggio dell'attività di prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

h) coordinamento e raccordo dei comandi ~~provinciali~~ nella individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari ~~e/o nella proposta di redistribuzione di quelli esistenti al fine di ottimizzare la risposta del Corpo nazionale alle richieste di soccorso della popolazione;~~

i) gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle aziende in materia di miglioramento della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro, previsti dall'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l) pianificazione e coordinamento, in attuazione delle direttive del Dipartimento, dell'attività, che esercita anche attraverso i poli didattici territoriali, di formazione, da effettuarsi in ambito regionale, e di addestramento, da svolgersi in sede provinciale;

m) impulso all'attività di mappatura dei rischi, nonché predisposizione e gestione dei piani interprovinciali di intervento di soccorso pubblico, ~~attraverso le sale operative regionali;~~

n) preparazione e direzione operativa di esercitazioni di difesa civile e protezione civile di carattere regionale;

o) pianificazione, organizzazione e gestione delle reti regionali di telecomunicazione ed

informatiche del Corpo nazionale, compresa la rete di rilevamento della radioattività ambientale;

p) coordinamento dell'attività di vigilanza svolta dai comandi **provinciali** in materia di sicurezza antincendi sui luoghi di lavoro;

q) svolgimento di ogni altro compito espressamente delegato dal Dipartimento.

Art. 3-bis

Funzioni e compiti dei direttori regionali e interregionali.

1. Fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del **Capo Dipartimento** e le competenze dei comandanti provinciali, i direttori regionali e interregionali, **secondo le direttive del Capo del Corpo nazionale, pianificano e promuovono**, coordinano e controllano, in posizione di sovraordinazione, le attività dei comandi **provinciali** e ne attuano il raccordo con il Dipartimento.

2. Ai direttori regionali e interregionali, **oltre ai compiti di organizzazione, di direzione e di controllo dell'attività degli uffici ai quali sono preposti, e a quelli derivanti dall'esercizio delle competenze e delle responsabilità assegnate dal presente regolamento**, sono attribuite le seguenti funzioni:

0 a) partecipazione al Capo Dipartimento della valutazione sui dirigenti della regione al fine dell'espressione da parte dello stesso del giudizio discrezionale di valutazione annuale;

a) proposta al Dipartimento di obiettivi da assegnare ai comandanti provinciali, e partecipazione al processo di rilevazione dei risultati dell'azione amministrativa a livello territoriale;

b) attribuzione ai comandanti provinciali, ~~previa autorizzazione del Capo del Dipartimento~~ **informato il Capo del Corpo nazionale**, di incarichi e responsabilità di specifici progetti e assegnazione, qualora necessario, delle relative risorse;

c) programmazione, nell'ambito del territorio di competenza, delle presenze dei dirigenti in servizio presso le strutture periferiche del Corpo nazionale;

c bis) proposte al Capo del Corpo nazionale per una migliore allocazione delle risorse umane e strumentali nell'ambito del territorio regionale per meglio corrispondere alle esigenze del pubblico servizio;

d) adozione di provvedimenti relativi alle spese per il funzionamento della direzione regionale o interregionale e per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi;

e) proposta al Dipartimento di assegnazione ai comandi **provinciali**, nell'ambito del territorio di competenza, **di risorse finanziarie**, di mezzi, attrezzature e beni strumentali, **assegnati alla regione dal Dipartimento;**

f) rappresentanza del Dipartimento in sede regionale nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo nazionale, ivi compresa la presidenza della delegazione per la negoziazione integrativa decentrata, a norma degli articoli 38 e 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

f bis) rappresentanza del Dipartimento in sede regionale per le esigenze istituzionali;

- g) formulazione di proposte e di pareri al Dipartimento in ordine a materie riguardanti i servizi d'istituto;
- h) definizione a livello regionale, ~~previo assenso del~~ **previa delega del Capo** Dipartimento, di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e procedure operative con regioni ed enti locali in materia di soccorso pubblico, **difesa** e protezione civile;
- i) definizione a livello regionale, previa comunicazione al Capo del Corpo nazionale, di protocolli di intesa nel settore della sicurezza antincendio e in altri ambiti di competenza del Corpo nazionale;**
- l) presidenza delle commissioni di disciplina in ambito regionale.**
3. Il direttore regionale e interregionale in caso di assenza o impedimento è sostituito dal comandante provinciale del capoluogo di regione.

Art. 4

Disposizioni transitorie e finali.

1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli uffici delle direzioni regionali e interregionali con la definizione dei relativi compiti **e la distribuzione del personale.**
2. [In attuazione del presente decreto di riordino le dotazioni organiche del Corpo nazionale sono rideterminate secondo l'allegata tabella A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione nelle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali, delle unità di personale risultanti dalle dotazioni organiche rideterminate nel presente regolamento] (7).
3. Le assunzioni da effettuare in attuazione del piano annuale per il 2002, di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, tengono conto delle unità di personale utilizzate ai fini della rideterminazione della pianta organica di cui al presente regolamento.
- 3-bis. Le disposizioni del presente regolamento operano nel rispetto dei procedimenti negoziali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (8).
4. L'attuazione del presente regolamento non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

Allegato n.14**SCHEMA DI “DIRETTIVA ORGANIZZATIVA”****Art. 3, comma 1**

Le direzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono uffici di livello dirigenziale generale e svolgono in sede locale funzioni e compiti ~~operativi e tecnici~~ spettanti allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi ed altri compiti assegnati dalla normativa vigente, nonché i compiti ~~operativi e tecnici~~ del Corpo Nazionale in materia di protezione e di difesa civile.

La Direttiva organizzativa potrà opportunamente illustrare i compiti, e la loro portata, delle Direzioni regionali.

Art. 3, comma 3

Alle direzioni regionali e interregionali, ~~fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento~~, sono attribuiti, oltre ai compiti già previsti dalla normativa vigente per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i compiti di seguito indicati.

La Direttiva organizzativa potrà chiarire il “modello organizzativo” che, senza bisogno di modificare il testo vigente, scaturisce dall’attuale quadro normativo.

Art. 3, comma 3, lett. b)

[...] assicurano l'efficienza del dispositivo di soccorso pubblico, anche mediante l'invio, ~~previa comunicazione al Dipartimento~~, informando il Centro Operativo Nazionale (C.O.N.), di personale, mezzi e attrezzature disponibili presso i comandi ad altri comandi della regione, in relazione alle specifiche esigenze operative;

La Direttiva organizzativa potrà precisare che la comunicazione al Dipartimento si risolve in un’informativa al C.O.N.

Art. 3, comma 3, lett. c)

...organizzazione e gestione ~~e coordinamento operativo dei mezzi e delle attrezzature della colonna mobile regionale e del dispositivo di mobilitazione per grande calamità~~, in raccordo con il Dipartimento;

La Direttiva organizzativa potrà specificare che laddove si indica la colonna mobile regionale si intende far riferimento ai mezzi e alle attrezzature della stessa, mentre non è tecnicamente corretto il richiamo al *dispositivo di mobilitazione per grande calamità* atteso che lo stesso non è previsto in una fonte normativa.

Art. 3, comma 3, lett. d)

organizzazione, gestione e coordinamento delle componenti specialistiche del Corpo nazionale che operano nel territorio di competenza, anche ai fini del raccordo con il Dipartimento;

La Direttiva organizzativa potrà chiarire i termini operativi e gestionali attraverso i quali si espleta il coordinamento delle componenti specialistiche.

Art. 3, comma 3, lett. e)

gestione delle risorse umane assegnate ~~all'ufficio della Direzione e in ambito regionale~~, con specifico riferimento: ...

La Direttiva organizzativa potrà specificare che la norma riguarda anche il personale che presta servizio presso la Direzione regionale.

Art. 3, comma 3, lett. e), sub 1)

1) alla gestione *funzionale* delle componenti specialistiche ~~e specializzate~~ del Corpo nazionale, ~~dipendenti dai~~ dislocate presso le sedi dei comandi *provinciali* della regione;

La Direttiva organizzativa potrà chiarire che le componenti specialistiche, pur essendo incardinate nei Comandi territoriali, sono gestite dai Direttori regionali.

Art. 3, comma 3, lett. f)

...gestione delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali, *assegnate all'ufficio della Direzione e in ambito regionale con specifico riferimento...*

La Direttiva organizzativa potrà specificare che la norma riguarda anche le risorse assegnate alla Direzione regionale.

Art. 3, comma 3, lett. f), sub 3)

..alla gestione dei servizi amministrativi per la *liquidazione contabilizzazione* delle competenze accessorie del personale assegnato in ambito regionale..

La Direttiva organizzativa potrà precisare che la liquidazione delle competenze è un adempimento connesso alla contabilizzazione e, come tale, attribuibile alla medesima gestione.

Art. 3, comma 3, lett. h)

coordinamento e raccordo dei comandi *provinciali* nella individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari *e/o nella proposta di redistribuzione di quelli esistenti al fine di ottimizzare la risposta del Corpo nazionale alle richieste di soccorso della popolazione;*

La Direttiva organizzativa potrà specificare che l'individuazione dei nuovi presidi non può prescindere da una previa valutazione generale della situazione esistente che potrebbe comportare anche una diversa redistribuzione dei presidi già esistenti.

Art. 3, comma 3, lett. m)

...impulso all'attività di mappatura dei rischi, nonché predisposizione e gestione dei piani interprovinciali di intervento di soccorso pubblico *attraverso la sale operative regionali;*

La Direttiva organizzativa potrà specificare che l'attività verrà svolta con utilizzo delle sale operative regionali.

Art. 3-bis, comma 1

Fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del *Capo Dipartimento* e le competenze dei comandanti provinciali, i direttori regionali e interregionali, *secondo le direttive del Capo del Corpo nazionale, pianificano, promuovono, coordinano e controllano, in posizione di sovraordinazione, le attività dei comandi provinciali e ne attuano il raccordo con il Dipartimento.*

La Direttiva organizzativa potrà illustrare il "modello organizzativo" che, già prima della modifica del testo vigente, scaturisce dall'attuale quadro normativo.

Art. 3-bis, comma 2, lett. b)

attribuzione ai comandanti provinciali, ~~previa autorizzazione del Capo del Dipartimento~~ *informato il Capo del Corpo nazionale, di incarichi e responsabilità di specifici progetti e assegnazione, qualora necessario, delle relative risorse;*

La Direttiva organizzativa potrà meglio precisare ambiti e criteri di attribuzione degli incarichi ai comandanti provinciali.

Art. 3-bis, comma 2, lett. c bis)

proposte al Capo del Corpo nazionale per una migliore allocazione delle risorse umane e strumentali nell'ambito del territorio regionale per meglio corrispondere alle esigenze del pubblico servizio;

La Direttiva organizzativa potrà chiarire che i Direttori regionali già possono formulare proposte in tal senso.

Art. 3-bis, comma 2, lett. e)

*proposta al Dipartimento di assegnazione ai comandi **provinciali**, nell'ambito del territorio di competenza, **di risorse finanziarie**, di mezzi, attrezzature e beni strumentali, **assegnati alla regione dal Dipartimento**;*

Tale facoltà è una risultanza implicita dell'attuale quadro normativo; la Direttiva organizzativa potrà chiarire tale profilo.

Art. 3-bis, comma 2, lett. f bis)

rappresentanza del Dipartimento in sede regionale per le esigenze istituzionali;

Tale prerogativa si può evincere dall'assetto ordinamentale delle Direzioni regionali; la Direttiva organizzativa potrà chiarire tale profilo.